



studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. SS-2 17/01/2007

Comune di Cisano Bergamasco

Piazza Caduti per la patria, 2 - Cisano Bergamasco (BG)



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA (ai sensi della DGR 7868/2002 e successiva modifica con DGR 13950/2003)

Relazione tecnica e normativa

Bergamo, gennaio 2007



INDICE

PREMESSA	3
1. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	4
2. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	6
3. RETICOLO IDRICO MINORE.....	6
4. FASCE DI RISPETTO.....	11
4.1. Fascia di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore.....	12
4.1.1. Attività consentite e vietate.....	12
4.1.2. Attività consentite previa autorizzazione comunale.....	14
4.2. Fascia A (PAI) – (Autorità Competente: A.I.P.O.).....	15
4.3. Fascia B (PAI) – (Autorità Competente: A.I.P.O.).....	16
4.4. Fascia C (PAI) – (Autorità Competente: A.I.P.O.).....	17
5. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA.....	18
5.1. Note Generali.....	19

Allegati

1. Canoni regionali di polizia idraulica;
2. Documentazione fotografica.

Tavole

1. Sovrapposizione della CTR sulla mappa catastale (Scala 1:5.000);
- 2a. Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto (Base CTR) (Scala 1:5.000);
- 2b. Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto (Base Aerofotogrammetrica) (Scala 1:5.000);
- 3 (N, C, S). Individuazione del Reticolo Idrico Minore e delle fasce di rispetto (Scala 1:2.000);
- 4 (N, C, S). Censimento delle opere assoggettate al pagamento del canone di Polizia Idraulica (Scala 1:2.000).



PREMESSA

Con Delibera di Giunta Regionale n. VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” la Regione Lombardia trasferisce dalle Strutture del Territorio, Ex Genio Civile ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni di individuazione, gestione e manutenzione nonché l’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore.

Il reticolo idrico minore viene definito come la porzione di reticolo idrografico che risulta residuale rispetto al reticolo principale, così come riportato in Allegato A della stessa DGR n. VII/7868. In particolare, viene stabilito come appartenente al reticolo idrico minore un qualsiasi corso d’acqua (per la cui definizione si può utilmente far riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 Febbraio 1977 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 Febbraio 1977 n. 48) rispondente ad almeno uno dei seguenti criteri:

- ✚ sia indicato come demaniale nella carte catastali o in base a normative vigenti;
- ✚ sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- ✚ sia interessato da derivazioni d’acqua;
- ✚ sia rappresentato come corso d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Restano invece di competenza regionale le attività di gestione, manutenzione e polizia idraulica dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale, così come definito dall’Allegato A della D.G.R. 7868/02 e integrato con D.G.R. 13950/03.

Con D.G.R. 13950/03: “Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”», la regione ha introdotto alcune modifiche, fra le quali rivestono particolare importanza:



- ✚ proroga dei termini di consegna degli elaborati relativi alla determinazione del reticolo idrico principale al 31/12/2004;
- ✚ ridefinizione dei punti 2, 3, 4 e 5 dell'Allegato B denominato "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale";
- ✚ ridefinizione dei valori dei canoni contenuti nell'Allegato C denominato "Canoni Regionali di polizia idraulica";
- ✚ i Consorzi di Bonifica, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/03 esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'Allegato D della D.G.R. 7868/02 ricompresi nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell'art. 20 della L.R. stessa.

Sul reticolo minore così individuato vengono trasferite dagli Uffici Regionali ai Comuni tutte le competenze tecnico-amministrative che si traducono in:

- ✚ esercizio delle funzioni di polizia idraulica e applicazione e riscossione dei canoni
- ✚ interventi di manutenzione ordinaria degli alvei;
- ✚ definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione delle attività concesse e vietate al loro interno.

Risulta infine importante sottolineare che la proprietà del reticolo idrico minore resta del demanio.

1. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Per l'identificazione del reticolo idrico minore, sulla base delle indicazioni inserite nella D.G.R. 7868/02, il primo criterio da adottare è la sovrapposizione della cartografia ufficiale esistente, costituita da CTR, mappe catastali e tavolette IGM. La sovrapposizione di questi tre supporti cartografici, oltre a consentire l'individuazione più completa possibile del reticolo idrico presente sul territorio, consente anche di valutare eventuali cambiamenti del percorso seguito dai diversi corsi d'acqua. Va infatti ricordato che la cartografia IGM in scala 1:25.000 risale agli anni '60-70, la Carta Tecnica Regionale agli anni '80 e '90 mentre le mappe catastali risalgono ai primi anni del '900. L'operazione di sovrapposizione non può tuttavia risultare precisa



a causa dell'incongruenza del sistema di riferimento utilizzato tra le mappe catastali (sistema Cassini Soldner) e le altre mappe (sistema Gauss Boaga o UTM). Il cambio di percorso di un corso d'acqua è un fenomeno piuttosto tipico delle località di pianura dove il Reticolo Minore assolve alla funzione di rete irrigua e di colto ed è più soggetto a modificazioni in funzione delle diverse esigenze di utilizzo del territorio che si manifestano negli anni. Nel Comune di Cisano Bergamasco, mentre la sovrapposizione cartografica non ha consentito di individuare alcun caso di variazione di percorso del reticolo rappresentato sulle diverse carte, il rilievo di terreno ha messo in evidenza come il corso d'acqua identificato come BG 073-025, oltre a non generarsi più come derivazione del Torrente Sonna, come è segnato in Mappa Catastale, ma da una sorgente presente sul territorio comunale che, nonostante l'eccezionale siccità che ha caratterizzato le stagioni primaverile ed estiva di quest'anno, al momento del rilievo forniva una discreta portata di acqua, sfocia nello stesso Torrente Sonna più a monte del punto riportato nelle cartografie visionate (TAV 2A, 2B e 3S). Risulta a tal proposito importante sottolineare come, nonostante attualmente una parte dell'alveo del corso d'acqua non sia più utilizzata (o sia stata addirittura obliterata) la proprietà dell'area corrispondente resta demaniale e su di essa vige la stessa normativa applicata alle fasce di rispetto del reticolo idrico minore descritta nei capitoli successivi.

In TAV 1 è riportata, per motivi di chiarezza, solo la sovrapposizione fra mappe catastali e CTR, che costituiscono le due cartografie di maggiore dettaglio, evitando di sovraccaricare la tavola degli elementi grafici della tavola IGM che, peraltro, non fornivano alcuna indicazione aggiuntiva.

Confrontando il reticolo così individuato con l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'Allegato A della D.G.R. 7868/02 e integrato con D.G.R. 13950/03 è possibile distinguere il Reticolo Idrico Principale che risulta essere costituito dal Fiume Adda e dai Torrenti Sonna, Sommaschio e Vallone.

A ciascun corso d'acqua è stato quindi assegnato un codice alfanumerico identificativo (TAV 2A) e sono state individuate le quote dei punti origine e foce (se ricadenti in territorio comunale), nonché la presenza di manufatti costruiti nell'area demaniale (soglie, ponti, scarichi, linee elettriche, etc.) la cui localizzazione è stata poi riportata in TAV 4N, 4C e 4S.



2. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Sul territorio comunale di Cisano Bergamasco sono stati individuati quattro corsi d'acqua appartenenti all'Allegato A della D.G.R. 13950/03, e quindi ascrivibili al reticolo idrico principale:

- ✚ *Fiume Adda*: scorre da Nord verso Sud lungo il margine occidentale del territorio comunale, costituendo nel tratto più meridionale il limite di confine comunale (Num. Progr.: BG190; N° iscr. El. A.A.P.P.: NE);
- ✚ *Torrente Sonna*: si sviluppa inizialmente lungo il limite comunale orientale, per poi subire un brusco cambio di direzione verso W quasi in prossimità del limite meridionale di confine comunale. Da qui segue una direzione di scorrimento circa E-W per poi sfociare nel Fiume Adda (Num. Progr.: BG007; N° iscr. El. A.A.P.P.: 11);
- ✚ *Torrente Sommaschio*: interessa la porzione sudorientale del territorio comunale di Cisano Bergamasco costituendone il limite di confine per un breve tratto; il torrente, che scorre per la quasi totalità del suo percorso nel territorio di Caprino Bergamasco, sfocia nel Torrente Sonna poco a Nord dell'attraversamento ferroviario dello stesso (Num. Progr.: BG008; N° iscr. El. A.A.P.P.: 12);
- ✚ *Torrente Il Vallone*: nasce in Comune di Pontida ed entra nel territorio comunale di Cisano Bergamasco in corrispondenza della cava di argilla della Società Magnetti. Sfocia nel Torrente Sonna dopo aver ricevuto in sponda idrografica destra le acque del Torrente Gandorla (Num. Progr.: BG009; N° iscr. El. A.A.P.P.: 15).

3. RETICOLO IDRICO MINORE

I criteri di identificazione del reticolo idrico minore sono stati già descritti in precedenza. Nel complesso è stato possibile riconoscere 37 corsi d'acqua ascrivibili al reticolo idrico minore, riportati in Tab. 1. Di questi, alcuni sono caratterizzati dallo scorrimento perenne delle acque; altri sono costituiti da incisioni vallive che vengono interessate dal flusso delle acque solo in seguito a precipitazioni atmosferiche. A ciascun corso d'acqua è stato attribuito un codice alfanumerico di identificazione e, dove esistente, viene riportata denominazione toponomastica.



L'attività di rilevamento ha inoltre consentito di analizzare nel dettaglio lo stato in cui versano le aste di pertinenza di ciascun corso d'acqua, evidenziando le seguenti criticità:

- BG 073-001 “Valle Marzia”:** in corrispondenza dell'attraversamento della Strada Statale per Lecco il corso d'acqua è intubato e il tubo risulta quasi completamente ostruito di detrito. Inoltre il tratto di asta a monte dell'area abitata si imposta all'interno di un'area boscata con scarsa o nulla manutenzione. Ne consegue che, in caso di precipitazioni intense e/o prolungate, si può verificare la possibilità di trasporto di materiale vegetale e di detrito da parte della corrente, andando ad ostruire completamente la tubazione di cui sopra e provocando allagamenti che interesserebbero anche la Strada Statale n. 639 oltre le abitazioni poste in prossimità della stessa. Si ritiene quindi necessario provvedere ad un'immediata operazione di pulizia della tubatura e manutenzione ordinaria dell'alveo di questo corso d'acqua, provvedendo nel contempo a verificare l'effettiva compatibilità idraulica della tubazione utilizzata con portata di piena del torrente.
- BG 073-010:** poco a valle rispetto alla confluenza del BG 073-012 l'erosione al piede in sponda destra ha generato un dissesto. La presenza della mulattiera che porta a Ca Martinoni a monte dello stesso induce a ritenere necessario un intervento di consolidamento.
- BG 073-012:** in prossimità della confluenza sul pianoro sopra l'abitato di Pomino, la sponda sinistra è interessata da un dissesto superficiale che necessita di sistemazione;
- BG 073-016:** sul versante orografico sinistro è presente, all'interno del bacino idrografico del corso d'acqua, un masso erratico del volume stimato di 250 m³. Uno studio del Genio Civile ha evidenziato come, in caso di distacco, il masso si incanalerebbe lungo l'alveo del torrente per precipitare sulle abitazioni presenti in prossimità della confluenza con il Torrente Sonna. Per questo corso d'acqua, oltre alle norme riportate di seguito, valgono anche quelle previste per le aree appartenenti alla classe 4b, così come definita nello studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale aggiornato ai sensi della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 (L.R. 12/05).



- ✚ **BG 073-023:** il tratto di asta compreso fra le località Valbonaga e Ca Berlotti risulta interessato da fenomeni di erosione spondale con accumulo di detrito e materiale vegetale in alveo, che limitano il regolare deflusso delle acque; immediatamente a valle dell'attraversamento della strada che porta a Ca Gandolfi il corso d'acqua scorre per alcune decine di metri all'interno di una proprietà privata recintata, e non risulta quindi accessibile. La stessa situazione si verifica in prossimità della sorgente, a Sud dell'intersezione con la strada che collega la località "Valle" a "La Guarda Sotto" e tra i due ponti segnati a Valle dell'attraversamento della strada che collega Valbonaga a San Gregorio.

- ✚ **BG 073-024:** il tratto di asta che si sviluppa dallo sbocco del tratto intubato alla confluenza con il torrente Sonna risulta inaccessibile a causa della presenza di abbondante vegetazione infestante. Si rende pertanto necessario provvedere alla pulizia dell'alveo e delle sponde mediante decespugliamento.

- ✚ **BG 073-025:** le sponde del corso d'acqua, a partire dalla confluenza con il torrente "Il Vallone", sono costituite da lastre di cemento sostenute da pali di legno, in uno stato precario di conservazione che ne pregiudica l'efficacia funzionale. Si rende quindi necessario prevedere la realizzazione di nuove opere di difesa spondale più efficaci e durature, quali quelle ottenibili mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

- ✚ **BG 073-028:** il corso d'acqua scorre per un lungo tratto all'interno di proprietà private e risulta inaccessibile.

- ✚ **BG 073-029:** immediatamente a valle dell'attraversamento stradale due movimenti franosi, in sponde idrografiche opposte, interessano l'area di pertinenza del corso d'acqua. In particolare, la frana in sponda sinistra risulta bonificata mentre quella in sponda destra è ancora attiva. Inoltre la sponda destra a valle di questo dissesto è soggetta a forte erosione.

- ✚ **BG 073-031:** il torrente è stato intubato per consentire l'attraversamento della sede stradale. Il diametro del tubo appare tuttavia sottodimensionato, così come testimoniato dalla grande quantità di detrito accumulatosi all'imboccatura dello stesso. Inoltre è possibile riconoscere un movimento franoso in sponda destra, appena a monte della strada, che interessa l'alveo del corso d'acqua. Si prescrive pertanto di procedere con le operazioni di



pulizia dell'alveo dal materiale detritico e vegetale accumulatosi, nonché di provvedere al consolidamento del pendio descritto. Nel contempo si renderà necessario verificare, mediante un opportuno studio idraulico, che la capacità di drenaggio del tubo presente sia sufficiente a garantire il passaggio delle acque anche in seguito a precipitazioni intense e/o prolungate.

✚ **BG 073-036:** un dissesto franoso in sponda idrografica sinistra interessa i depositi glaciali in fregio all'alveo di questo corso d'acqua. Anche la sponda destra risulta fortemente erosa e, nel complesso, il tratto di asta compreso fra la sorgente e l'intersezione con la strada risulta in pessimo stato manutentivo, sia per quanto riguarda l'erosione spondale che l'accumulo di detriti e materiale vegetale in alveo.

✚ **BG 073-037:** dalla sorgente all'intersezione con la strada l'alveo si presenta in cattivo stato di manutenzione. In particolare le sponde risultano inaccessibili a causa dell'eccessiva abbondanza di vegetazione infestante presente. Si rende pertanto necessario provvedere ad un intervento di decespugliamento e pulizia dell'alveo. In corrispondenza dell'attraversamento sotto la sede stradale, il corso d'acqua viene intubato in un condotto di diametro inadeguato, come testimoniano le esondazioni verificatesi negli anni passati in seguito a precipitazioni particolarmente abbondanti. Si prescrive pertanto di provvedere, previo opportuno studio idraulico, alla ridefinizione della sezione del tubo per l'attraversamento stradale, al fine di evitare il ripetersi delle già citate esondazioni.

Le operazioni di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (decespugliamento, rimozione dei detriti, etc.) dovranno essere ripetute con periodicità almeno biennale e comunque tale da mantenere gli stessi corsi d'acqua in grado di assicurare la loro funzione idraulica e le sponde accessibili.



Reticolo Idrico Minore di Cisano Bergamasco

Sigla	Denominazione	Percorso Cartografato	Foce	Note
BG073 - 001	Valle Marzia	Da 340 m a 200 m s.l.m.	Indefinita	Sorgente in Comune di Monte Marengo
BG073 - 002		Da 390 m a 270 m s.l.m.	Indefinita	Sorgente in Comune di Monte Marengo
BG073 - 003		Da 430 m a 290 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 004		Da 430 m a 270 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 005		Da 440 m a 200 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 006		Da 440 m a 250 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 007		Da 440 m a 250 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 008		Da 530 m a 410 m s.l.m.	BG073 - 010	
BG073 - 009		Da 490 m a 460 m s.l.m.	BG073 - 008	
BG073 - 010	Rio Buriago - Fornasotti	Da 430 m a 320 m s.l.m.	Torrente Sonna	Sorgente in Comune di Monte Marengo
BG073 - 011		Da 510 m a 430 m s.l.m.	BG073 - 010	
BG073 - 012		Da 500 m a 430 m s.l.m.	BG073 - 010	
BG073 - 013		Da 420 m a 400 m s.l.m.	BG073 - 010	
BG073 - 014		Da 430 m a 380 m s.l.m.	BG073 - 010	
BG073 - 015		Da 430 m a 370 m s.l.m.	BG073 - 010	
BG073 - 016		Da 420 m a 330 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 017		Da 430 m a 320 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 018		Da 380 m a 315 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 019		Da 350 m a 310 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 020		Da 400 m a 310 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 021		Da 400 m a 300 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 022		Da 425 m a 415 m s.l.m.	BG073 - 023	
BG073 - 023	Torrente Cazzola	Da 500 m a 290 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 024		Da 310 m a 271,5 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 025		Da 233 m a 220 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 026		Da 224 m a 210 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 027	Torrente Gandorla	Da 250 m a 245 m s.l.m.	Torrente Sonna	Sorgente in Comune di Pontida
BG073 - 028		Da 290 m a 240 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 029		Da 300 m a 240 m s.l.m.	Torrente Sonna	Sorgente in Comune di Pontida
BG073 - 030		Da 300 m a 230 m s.l.m.	Torrente Sonna	Sorgente in Comune di Pontida
BG073 - 031		Da 290 m a 230 m s.l.m.	Torrente Sonna	
BG073 - 032		Da 290 m a 230 m s.l.m.	Torrente Sonna	Sorgente in Comune di Pontida
BG073 - 033		Da 260 m a 210 m s.l.m.	Torrente Sonna	Sorgente in Comune di Pontida
BG073 - 034		Da 205 m a 200 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 035		Da 205 m a 195 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 036		Da 200 m a 195 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 037		Da 200 m a 195 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 038		Da 230 m a 200 m s.l.m.	Indefinita	
BG073 - 039	Via 3 Fontane	Da 221 m a 195 m s.l.m.	Indefinita	



4. FASCE DI RISPETTO

Per la determinazione delle fasce di rispetto la normativa di riferimento vigente è costituita da:

- ✚ R.D. 523/1904: “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- ✚ Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI)

Il R.D. 523/1904, art. 96 determina “i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...”. È prevista la possibilità di deroga al R.D. 523/1904 previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore.

Nel PAI vengono definite tre fasce fluviali definite come:

- ✚ *Fascia di deflusso della piena (Fascia A)* costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, così come definita nell’allegato 3 dello stesso Piano;
- ✚ *Fascia di esondazione (Fascia B)*, esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento;
- ✚ *Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)*, costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Il limite occidentale del Comune di Cisano Bergamasco è caratterizzato dal passaggio del Fiume Adda per il quale il PAI ha individuato le fasce sopra descritte. Queste fasce si estendono considerevolmente all’interno del territorio comunale; ne deriva che, per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore e compresi all’interno delle fasce PAI, oltre alle norme che verranno specificatamente dettate più avanti, devono valere anche quelle relative alla fascia PAI di pertinenza.

Inoltre una porzione di territorio comunale ricade all’interno del Parco Regionale del Fiume Adda all’interno del quale devono essere rispettate, oltre alle altre norme di cui ai capitoli seguenti, anche quelle previste dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Adda, a cui si rimanda per il contenuto delle suddette norme.



È anche necessario ricordare che i Torrenti Sonna, Sommaschio e Vallone oltreché il Fiume Adda sono iscritti nel registro delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933 e della D.G.R. 4-12028/1986. Per questi corsi d'acqua, entro una fascia di 150 m da ciascuna sponda o piede dell'argine valgono i vincoli individuati dalla ex Legge 29 Giugno 1939, n. 1497 imposti in forza dell'art. 1, lett. C, Legge 8 Agosto 1985, n. 431.

In base alla determinazione dei terreni che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, in seguito al recepimento dell'art. 2 del R.D. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", risulta che una buona parte del territorio di Cisano Bergamasco ricade in aree soggette a vincolo, per le quali devono valere le prescrizioni di cui allo stesso R.D..

Infine, in corrispondenza di sorgenti o pozzi ad uso idropotabile valgono le prescrizioni previste dalla Legge 152/99.

Tutti i vincoli e le norme citati sono contemporaneamente vigenti nelle aree di rispettiva appartenenza, definite con dettaglio nella cartografia allegata allo studio geologico di supporto al Piano Regolatore.

4.1. Fascia di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore

In linea generale sono state applicate fasce di rispetto di 10 m dal piede degli argini o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dai corsi d'acqua, così come previsto dal R.D. 523/1904. Le uniche testimonianze di esondazione si riferiscono infatti a situazioni locali generate dal sottodimensionamento della sezione delle tubature utilizzate per gli attraversamenti stradali (BG 073-001, 036 e 037), per le quali è stata prescritta la verifica di compatibilità idraulica con la portata di piena dei corsi d'acqua mediante apposito studio.

La fascia di rispetto di 10 m, entro la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/04, è stata riportata anche per il Reticolo Idrico Principale.

4.1.1. Attività consentite e vietate

All'interno delle fasce di rispetto verranno applicate le seguenti disposizioni;



- a. È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- b. È vietata qualsiasi edificazione;
- c. È consentita l'attività agricola purché sia fondata su colture permanenti che non richiedano lavorazione del terreno;
- d. Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- e. Sono consentite le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- f. È vietata la distribuzione di reflui zootecnici ad eccezione del letame;
- g. Sono consentiti interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale e/o di sistemazione a verde con la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- h. Non sono ammessi interventi di movimento terra se non resi necessari da specifici progetti di riqualificazione ambientale;
- i. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate, comunque e sempre all'esterno della sezione dell'alveo;
- j. Vigè comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).



4.1.2. Attività consentite previa autorizzazione comunale

L'art. 12 del PAI stabilisce che l'Autorità di Bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico. In attesa che tale direttiva venga emanata, si dovrà rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

In generale dovrà comunque essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Inoltre il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Lo stesso art. 12 al comma 4 del PAI prevede infine che i Consorzi di Bonifica, ove presenti, verifichino la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza;

Gli attraversamenti, sia aerei che in subalveo, quali ponti, reti fognarie, gasdotti, servizi tecnologici in genere etc. sono consentiti previa concessione e pagamento del relativo canone regionale. Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di bacino n. 2/99). Il progetto di tutti gli attraversamenti aerei dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m tra l'intradosso della struttura e il livello del tirante di massima piena



dell'acqua. Gli attraversamenti e i manufatti in subalveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

4.2. Fascia A (PAI) – (Autorità Competente: A.I.P.O.)

Nella fascia A (TAV 2 e 3) sono vietate

- a. Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b. La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto al punto "l" delle attività consentite;
- c. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al punto "m" delle attività consentite;
- d. Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- e. La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f. Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti (previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente):

- a. I cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;



- b. Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c. Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d. Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto di fascia;
- e. Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- f. Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. M) del D.Lgs. 22/97;
- g. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa;
- h. L'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4.3. Fascia B (PAI) – (Autorità Competente: A.I.P.O.)

Nella fascia B, TAV 2 e 3, sono vietati:

- a. Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b. La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs 22/97, fatto salvo quanto previsto per le operazioni consentite descritte per la fascia A alla lettera l;



- c. In presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Per contro sono consentiti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente, oltre agli interventi consentiti per la fascia A:

- a. Gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla limitazione della fascia;
- b. Gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino;
- c. La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d. L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 153/99 e successive modifiche e integrazioni;
- e. Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino.

4.4. Fascia C (PAI) – (Autorità Competente: A.I.P.O.)

La fascia C del PAI definisce una porzione di territorio potenzialmente inondabile in seguito a piene catastrofiche. Per questa fascia il PAI non prevede l'individuazione di attività possibili o vietate, lasciando agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la regolamentazione delle attività consentite e vietate (art. 31, comma 4 delle NdA del PAI).



Pertanto, per l'individuazione delle norme da applicare alle aree appartenenti alla fascia C del PAI, è necessario rifarsi a quanto previsto nello studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale.

5. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, così come definito in TAV 2 e 3, il Comune esercita le funzioni di:

1. emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
3. rilascio delle autorizzazioni di cui al capitolo 4.1.2;
4. espressione dei pareri di compatibilità idraulica.

I canoni regionali di polizia idraulica da applicare sono riportati in allegato 1.

Note esplicative per il calcolo dei canoni di polizia idraulica:

- (1) Valore unitario calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I..
- (2) Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I..
- (3) In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della Legge 3 Maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni e l'art. 6 del D.Lgs. 18 Maggio 2001, n. 228.
- (4) Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerata la superficie dell'argine alto fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m di cui al R.D. 523/1904, fascia che va conteggiata, qualora sia demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.



5.1. Note Generali

- ✚ Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore ad € 52,37 e non superiore al 10% di quello calcolato applicando la tabella dei canoni regionali (All. 1);
- ✚ I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 Ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 Dicembre 1981, n. 692);
- ✚ I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore privato;
- ✚ Ogni attività estrattiva rimane in carico alla Regione;
- ✚ Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo;
- ✚ Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99, non è possibile ordinarne la rimozione; in tutte le altre situazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- ✚ Nei casi non compresi nella tabella dei canoni regionali (All. 1) si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

Dott. Geol. Massimo Elitropi

Dott. Geol. Renato Caldarelli



CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione a soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione fino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31.44 + (€ 35.49 per ogni palo / € 76.05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35.49 per ogni palo / € 76.05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35.49 per ogni palo / € 76.05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94.30 + (€ 35.49 per ogni palo / € 76.05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35.49 per ogni palo / € 76.05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone min. € 52,37)	€ 7.10 al ml (canone min. € 52,37)	
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone min. € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone min. € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopeditone o pedonale (largh. pari a quella indicata dal cod. stradale per piste ciclabili: 1.50 ml)			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino a una superficie di 20 mq			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 mq, al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al mq	€ 3,04 al mq	
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al mq	€ 5,07 al mq	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al mq	€ 10,14 al mq	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone min. € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone min. € 52,37)	
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone min. € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone min. € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua: nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

segue

		Autorizzazione a soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (Es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per piste ciclabili: 3 ml)			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 mq, al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al ml	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al ml	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al ml	
B.12	Attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua; al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione demaniale.			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m (canone min. € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone sup. per 1/12 valore unitario area (1) (canone min. € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo di fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 Maggio 1982 n. 203 e successive modif. (3) Canone min. € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazioni di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine: nel caso d rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	Sfalcio erbe - taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (Canone min. € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (Canone min. € 52,37)	
	su sponde, argini, commità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione a soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici			
G.3.1	- fino a 5.000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5.000 e i 50.000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50.000 e i 100.000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100.000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	
G.4	Scarichi acque industriali provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse derivazioni d'acqua)	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico: gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone: per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree per uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modif. (3) (Canone min. € 52,37)	
Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa				
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unit. area(1) (canone min. € 125,74)	
Qualora sull'area insista un corpo di fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone=superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)				
H.3	Posa bilanciamenti di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 mq di superficie		€ 91,26 al mq (Canone min. € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 mq di superficie		€ 146,02 al mq (Canone min. € 146,02)	
Parte eccedente i 5 mq: monofacciali € 35,00 mq; bifacciali € 56,00 mq				
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della Provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della Legge 3 Maggio 1982 n. 203 e successive modif. (3) (Canone min. € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unit. area(1) (Canone min. € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (inf. Art. 41 comma 3, D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152 e successive modifiche)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (Canone min € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (Canone min. € 52,37)	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**



Foto 1: dissesto in atto sul canale BG073-029



Foto 2: dissesto e accumulo di detrito in corrispondenza dell'attraversamento stradale, canale BG073-031.



Foto 3: sorgente del canale BG073-024.



Foto 4: punto di confluenza del canale BG073-024 nel Torrente Sonna.



Foto 5: il dissesto in sponda sinistra del canale BG073-012.



Foto 6: sponde in erosione lungo il canale BG073-023.